



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n. 49/2025

A tutte le associate

San Giovanni di Fassa, 17.11.2025

Per conoscenza: Gentile
Mattia Gottardi,
Assessore all'urbanistica, energia, trasporti, sport e aree
protette

Chiarimenti in merito alla natura giuridica delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (ASUC)

Alla luce di recenti quesiti posti dalle Associate all'Associazione, si ritiene opportuno fornire un aggiornamento interpretativo in merito alla natura giuridica delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (ASUC) ¹, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La Legge 20 novembre 2017, n. 168 – *Norme in materia di domini collettivi* – all'art. 1, comma 2, stabilisce che:

«Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.»

Rientrano tra tali enti gestori, titolari della gestione degli usi civici e della proprietà collettiva, comunque denominati, le Università agrarie, le altre associazioni agrarie e i Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC), cui va pertanto riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Per quanto riguarda la normativa provinciale, la L.P. n. 6/2005 non contiene una definizione espressa della natura giuridica dei Comitati ASUC, limitandosi a prevedere all'art. 23 un rinvio alle norme sull'ordinamento dei Comuni e alla legislazione provinciale vigente in materia di contratti e lavori pubblici. L'interpretazione di tale rinvio è stata oggetto di approfondimento nella nota dell'Associazione prot. n. 27/2024 di data 30.05.2024 *“Digitalizzazione dei contratti pubblici - obbligo di utilizzo della piattaforma "Contracta" - acquisizione C.U.P. e C.I.G.”*², e nella nota *“Statuti e personalità giuridica dei comitati ASUC”* prot. n. 41/2024 di data 09.08.2024.³ cui si rinvia.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla natura giuridica degli enti gestori dei beni di uso civico, affermando in modo univoco la loro natura privatistica:

- Cass. SS.UU. ordinanza n. 12482/2020, che ha riconosciuto la natura di ente privato di gestione dei beni civici.⁴
- Cass. sentenza n. 10837/2021⁵, secondo cui:

¹ <https://www.asuctrentine.it/Informazioni/Documenti/1997-Personalita-giuridica-delle-ASUC-trentine.-Avv.-Umberto-Pototschnig>

<https://www.asuctrentine.it/Informazioni/Documenti/2023-ASBUC-personalita-giuridica.-Alberto-Germano>

² https://www.asuctrentine.it/Comunicazione/Circolari/2024_05_30-Avviso-piattaforma-Contracta

³ https://www.asuctrentine.it/Comunicazione/Circolari/2024_08_06-Statuti-e-personalita-giuridica-dei-comitati-ASUC

⁴ <https://www.demaniocivico.it/centroitalia/1994-corte-di-cassazione-sezioni-unite-ord-24-giugno-2020-n-12482-in-tema-di-elezione-degli-organi-degli-enti-di-gestione-dei-domini-collettivi-universita-agraria-di-bracciano/>

⁵ <https://www.demaniocivico.it/centroitalia/2105-corte-di-cassazione-sez-1-ord-27-4-2021-n-10837-in-tema-di-incompatibilita-ed-ineleggibilita-dei-componenti-del-comitato-asbus-e-competenze-tra-stato-e-regione/>



«Il legislatore statale ha individuato due diverse modalità di amministrazione e gestione dei patrimoni collettivi e dei diritti di uso civico delle comunità titolari, l'una "ordinaria" e l'altra "residuale" (Legge n. 168 del 2017, art. 1, comma 4) rispettivamente affidata ai "Domini Collettivi", associazioni di diritto privato con piena autonomia statutaria, e l'altra ai Comuni con amministrazione e bilancio separati.»

Si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2019⁶, nel quale, in applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 168 (*Norme in materia di domini collettivi*), viene precisato che gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Da ciò discende che la natura giuridica degli enti esponenziali della collettività, tra i quali rientrano anche i Comitati A.S.U.C., è da qualificarsi come privata.

Nonostante le richiamate indicazioni normative e giurisprudenziali non lascino dubbi sulla natura privatistica delle ASUC, nella prassi amministrativa si registrano ancora casi in cui la Provincia autonoma di Trento, in occasione di bandi, contributi e misure di finanziamento, ha qualificato i Comitati ASUC talvolta come enti privati e, in altre circostanze, come enti pubblici, a causa dell'assenza, in detti atti, di criteri di ammissibilità formulati in modo uniforme e che individuino espressamente tali enti tra i soggetti destinatari delle misure.

Cordiali saluti
Robert Brugger
Firmato digitalmente

⁶ <https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-30-ottobre-2019>